

AVV. PROF. VALERIO ONIDA
Via XX Settembre n. 24 - 20123 Milano
Tel. 02.43990404 – Fax 02.43989113
mail: valerio.onida@onidalex.it
PEC: valerio.onida@milano.pecavvocati.it
Polizza RC professionale n. 380194622 - Generali Italia

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA
DELLA SEZIONE I-BIS DEL TAR LAZIO – ROMA, DEL 31 MAGGIO 2018, N.
3252/2018 REG.PROV.CAU. NEL GIUDIZIO R.G. N. 189/2018**

Il sig. **Pasqualino PIRAS** (C.F. PRSPQL92P10I452P), nato a Sassari il 10 settembre 1992, residente a Villanova Monteleone (Sassari) in via Colombo n. 26, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati prof. Valerio Onida (C.F. NDOVLR36C30F205R – PEC: valerio.onida@milano.pecavvocati.it – fax: 02.43989113) del Foro di Milano, con studio in Milano (20123), via Venti Settembre n. 24, e Patrizio Ivo D'Andrea (C.F. DNDPRZ83E18D773E – PEC: patrizioivo.dandrea@legalmail.it – fax: 06.90236029) del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma (00153), Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9,

-ricorrente-

nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis, R.G. n. 189/2018

contro

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12,

-resistente-

nonché nei confronti

del sig. **Leonardo Palmas**, nato a Alghero (SS) il 30 ottobre 1993, residente a Villanova Monteleone (Sassari), in via Bosa n. 115,

e del sig. **Giovanni Del Regno**, nato a Nocera Inferiore (SA) l'11 novembre 1991, residente a Nocera Inferiore (Salerno), in via Ludovico Ariosto n. 27

-controinteressati-

provvede all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza della Sezione I-bis del TAR Lazio – Roma, del 31 maggio 2018, n. 3252/2018 Reg.Prov.Cau. (**doc. n. 1**), fornendo le informazioni e le indicazioni richieste relativamente al medesimo giudizio.

* * *

1) Autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente il ricorso: TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis.

2) Numero di Registro Generale assegnato al giudizio: R.G. n. 189/2018.

3) Nome del ricorrente: Pasqualino PIRAS.

4) Indicazione dell'Amministrazione resistente: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12.

5) Indicazione dei controinteressati già evocati in giudizio: Leonardo PALMAS e Giovanni DEL REGNO.

6) Sintesi del ricorso introduttivo.

Premessa in fatto.

Nell'ambito del concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, il cui bando era stata pubblicato nella G.U.R.I., 4^a serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017, il ricorrente, in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per la idoneità al servizio in questione, sosteneva con esito positivo la prova scritta e le prove di efficienza fisica. Tuttavia, in esito alle visite mediche e psichiatriche, nonché agli accertamenti sulle caratteristiche somato-funzionali e sui requisiti fisici, svoltisi in data 6 e 7 novembre 2017, egli veniva giudicato “inidoneo” in quanto presentava valori di composizione corporea non compatibili con quelli di cui all'art. 587 del d.P.R. n. 90 del 2010.

Estremi del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo.

Con il ricorso introduttivo, contenente istanza cautelare, datato 21 dicembre 2017, il ricorrente ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, del

provvedimento in data 7 novembre 2017, consegnato *brevi manu* al ricorrente lo stesso giorno, con cui il ricorrente è stato giudicato “inidoneo”, a seguito degli accertamenti psicofisici, nel predetto concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Sintesi dei motivi di impugnazione.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente impugnava l’atto in questione per i seguenti motivi di diritto:

- violazione dell’art. 635 del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. n. 66 del 2010, e dell’art. 587 del d.P.R. n. 90 del 2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà di motivazione;

- illegittimità per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, con l’art. 1 Protocollo n. 12 CEDU (Divieto generale di discriminazione), e con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Non discriminazione).

7) Sintesi del ricorso per motivi aggiunti.

Premessa in fatto.

Nel corso del giudizio, e in particolare in occasione della camera di consiglio del 7 febbraio 2018, la difesa del ricorrente veniva informata della sopravvenuta approvazione delle graduatorie finali di merito, che ovviamente non contemplavano il ricorrente, escluso dal provvedimento di pretesa inidoneità.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie (decreto del Comandante generale dell’Arma n. 45/8-5-2 del 12 dicembre 2017) e le medesime graduatorie costituivano atti puramente consequenziali, per quanto riguarda il ricorrente, alla dichiarazione di inidoneità già comunicatagli ed impugnata con il ricorso introduttivo.

Estremi dei provvedimenti impugnati.

Col ricorso per motivi aggiunti, contenente istanza cautelare, datato 9 febbraio 2018, il ricorrente ha richiesto l’annullamento, previa sospensione:

- del decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-2 CC di prot., in data 12 dicembre 2017, che ha approvato le graduatorie finali di

merito del predetto concorso, di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, e delle medesime graduatorie;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Sintesi dei motivi di impugnazione.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava gli atti appena richiamati per i seguenti motivi di diritto:

- illegittimità delle graduatorie finali derivata dalla illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente per pretesa inidoneità: violazione dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare approvato con d.lgs. n. 66 del 2010, dell'art. 587 del d.P.R. n. 90 del 2010, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà di motivazione;

- illegittimità delle graduatorie finali derivata dalla illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente per pretesa inidoneità, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 1 Protocollo n. 12 CEDU (Divieto generale di discriminazione), e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Non discriminazione);

- motivi aggiunti di ricorso risultanti dalla documentazione depositata dal Comando Generale dei Carabinieri a corredo della relazione datata 26 gennaio 2018: eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, illogicità manifesta. Violazione del principio costituzionale di eguaglianza; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione e contraddittorietà di provvedimenti;

- ulteriori profili di violazione del principio costituzionale di uguaglianza, eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione e di provvedimenti.

8) Sintesi del contenuto dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez I-bis, del 31 maggio 2018, n. 3252/2018 Reg.Prov.Cau.

Con la predetta ordinanza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione I-bis:

- ha accolto la domanda cautelare del ricorrente e, per l'effetto, sospeso il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi indicati nella motivazione del provvedimento;

- ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito;

- ha fissato per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 6 marzo 2019.

9) Indicazione dei controinteressati.

La presente notifica per pubblici proclami è effettuata nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, relative al concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri effettivi (pubblicato nella G.U.R.I., 4^a serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017), ed approvate con decreto del Comandante generale dell'Arma n. 45/8-5-2 CC di prot.: tali graduatorie sono allegate al presente avviso (**docc. nn. 2 e 3**) e ne costituiscono parte integrante.

10) Modalità di conoscenza degli atti del giudizio.

Lo svolgimento del giudizio può essere monitorato sul sito *web* www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Attività istituzionale" relativa al TAR Lazio – Roma, inserendo il numero 189/2018 di Registro Generale nella sottosezione "Ricerche Ricorsi".

11) Pubblicazione del presente avviso di integrazione del contraddittorio.

La pubblicazione del presente avviso, quale strumento di notifica per pubblici proclami, viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione I-*bis* del TAR Lazio – Roma, del 31 maggio 2018, n. 3252/2018 Reg.Prov.Cau., che si allega in copia conforme, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

* * *

Si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente avviso:

1) ordinanza della Sezione I-*bis* del TAR Lazio – Roma, del 31 maggio 2018, n. 3252/2018 Reg.Prov.Cau.;

2) graduatoria finale di merito, di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2011, relativa alla lettera "A";

3) graduatoria finale di merito, di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2011, relativa alla lettera "B".

Milano-Roma, 18 giugno 2018

(Avv. prof. Valerio Onida)

(Avv. Patrizio Ivo D'Andrea)